



*Direzione Difesa del Suolo*

*Settore Pianificazione Difesa del Suolo*

*lorenzo.masoero@regione.piemonte.it*

*Data*

*Protocollo*

**PARERE DELLA REGIONE PIEMONTE in merito al  
Progetto di Piano stralcio di Integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico  
Integrazioni alla cartografia di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2**

**(Aree a rischio idrogeologico molto elevato)**

**Modifiche al Titolo IV dell'Elaborato n. 7**

**(Norme Tecniche di Attuazione)**

adottato con deliberazione n. 4/2004 del 3 marzo 2004 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità  
di Bacino del fiume Po

(art. 1bis D.L. 279/2000, convertito in L. 365/2000)

**1. DATI AMMINISTRATIVI**

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, con deliberazione n. 4/2004 del 3 marzo 2004, ha adottato il "Progetto di Piano stralcio di Integrazione al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Integrazioni alla cartografia di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato) – Modifiche al Titolo IV dell'Elaborato n. 7 (Norme Tecniche di Attuazione)", successivamente denominato "Progetto di Integrazione".

La pubblicazione degli atti è avvenuta sul B.U. della Regione Piemonte n. 28 del 15 luglio 2004 e sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2004. Con Comunicato del Presidente della Giunta Regionale pubblicato sul B.U.R. n.2 del 15.01.05 sono state indicate le sedi di deposito degli atti nonché le modalità di consultazione e di invio delle osservazioni.

Il Progetto di Integrazione è costituito da:

- 1) integrazioni alla cartografia di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI (Aree a rischio idrogeologico molto elevato);
- 2) modifiche al Titolo IV dell'Elaborato n. 7 (Norme tecniche di attuazione del PAI).

**2. PROCEDIMENTO**

La Regione è tenuta ad esprimersi sulle osservazioni. Ai sensi dell'art. 1 bis del D.L. n.279/2000, convertito con legge n.365/2000, la Regione convoca una Conferenza Programmatica ai fini dell'adozione ed attuazione del Progetto di Variante al PAI e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale.

Detta Conferenza esprime un parere sul Progetto; la Variante è adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni.

Nello specifico non sono state effettuate consultazioni e non sono pervenute osservazioni.



### 3. CENNI SUL PROGETTO DI VARIANTE

- Integrazioni cartografiche all'Allegato 4.1 dell'Elab. n.2

L'integrazione riguardante la Regione Piemonte è relativa ad una modifica di area a rischio idrogeologico molto elevato già individuata nell'ambito della deliberazione di Comitato Istituzionale n. 14/99 di adozione del "Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate" e già, successivamente, recepita dal PAI con deliberazione n. 18/01.

La perimetrazione riguarda un'area del Comune di Pontechianale - RME 267/01 -relativa alla zona Maddalena/capoluogo.

Le modifiche introdotte entrano in vigore, quali misure di salvaguardia, ai sensi del comma 6bis dell'art. 17 della L. 183/1989 e restano in vigore fino alla pubblicazione del DPCM di approvazione del Progetto di Integrazione o, in mancanza, per un periodo pari e, comunque, non superiore a tre anni.

- Modifiche normative al Titolo IV delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI

La deliberazione n. 4/2004 introduce modifiche ed integrazioni normative alla rubrica del Titolo IV "Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato" e agli articoli 48, 49 e 54 del medesimo Titolo IV, finalizzate a:

- modificare i titoli delle rubriche del Titolo IV e dell'art. 48 delle Norme, ampliandone l'ambito di riferimento, passando da "Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato" a "Norme per le aree a rischio idrogeologico";
- individuare, attraverso l'aggiunta di un comma all'art. 48, la necessità di una direttiva, da redigere a cura dell'Autorità di bacino, che è attualmente in fase di discussione, per la definizione di criteri e metodi per il raccordo tra gli studi geologici di supporto all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 18 delle Norme di attuazione, e il quadro delle conoscenze riguardanti le aree a rischio idrogeologico;
- integrare l'art. 49 con la specificazione che i fenomeni di inondazione a cui si fa riferimento interessano territori "di fondovalle", oltrechè di pianura, come già riportato nell'articolato;
- chiarire, all'art. 54, il processo di aggiornamento delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico in relazione alla verifica di compatibilità disposta all'art. 18 delle Norme.

Le modificazioni alle NTA del PAI entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM di approvazione del Piano di Integrazione.

### 4. VALUTAZIONI SUL PROGETTO DI INTEGRAZIONE

Il Progetto di Integrazione è formato da due principali contenuti che riguardano le integrazioni cartografiche all'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato) e le modifiche normative al Titolo IV delle Norme.

- 4.1. Per quanto concerne le integrazioni cartografiche della Regione Piemonte, si osserva che la perimetrazione riguarda un'area del Comune di Pontechianale - RME 267/01 - relativa alla zona Maddalena/capoluogo: tale area era già stata oggetto di Variante Strutturale al



Piano Regolatore (denominata Variante 2002) di adeguamento al PAI (redatta ai sensi degli artt. 18 e 54 delle Nta del PAI), limitatamente per l'area RME 267/01 (deliberazione n. 2 in data 11 gennaio 2002 adottata dal Consiglio comunale) e regolarmente approvata con DGR n. 19-6855 del 5 agosto 2002.

Visto, pertanto, quanto già esperito nell'iter di approvazione dello strumento urbanistico, non è stato ritenuto opportuno procedere agli adempimenti previsti dalla deliberazione n. 4/2004 in materia di comunicazione e pubblicazione della variante medesima con riferimento all'oggetto specifico, ed, in tal senso, è stato richiesto all'Autorità di bacino, con nota n. 5368/23.2 in data 15/07/04 di rettificare la deliberazione n. 4/04 escludendo l'area a rischio molto elevato del comune di Pontechianale dagli oggetti in variante.

In questo parere, pertanto, si ribadisce la **necessità di rettificare la deliberazione n. 4 adottata in data 3 marzo 2004 stralciando:**

1. nei "Considerato che", settima alinea, "*la Regione Piemonte, ai fini dell'integrazione del quadro delle Aree a rischio idrogeologico molto elevato, con nota prot. n. 5252/23.2 del 6 settembre 2002, ha trasmesso all'Autorità di bacino copia della deliberazione di Giunta regionale n. 27-6457 del 1° luglio 2002, relativa all'approvazione della variante di PAI in merito a n. 1 modifica di area a rischio idrogeologico molto elevato, già individuata nell'ambito della citata Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 14/1999 e, successivamente, recepita dal PAI con Deliberazione n. 18/2001*";
2. nel deliberato, art. 1, comma1, "*e n. 1 dalla Regione Piemonte*".

4.2. Per quanto concerne le modifiche normative, del Titolo IV la problematica è più complessa, in quanto coinvolge pienamente tutto il processo di adeguamento al PAI svolto da parte dei Comuni fino ad oggi, sulla base di criteri e metodi dettati dalle Regioni con il solo riferimento all'individuazione o alla modifica di aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Il riferimento alle sole aree a rischio "molto elevato" è anche confermato dal fatto che tutti gli articoli del Titolo IV fanno riferimento a tale fattispecie, pertanto modificare oggi in tal senso l'articolo 48 come proposto dalla variante parrebbe fuorviante rispetto all'oggetto delle prescrizioni contenute all'oggi in tutto il Titolo IV.

E' necessario inoltre tener conto del fatto che, qualora si volesse introdurre, attraverso il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PAI, anche l'individuazione di aree a rischio elevato, medio o moderato (R3, R2 ed R1), così come dettato dal comma 2 dell'art. 48, introdotto con la presente variante, sarebbe necessario modificare tutto l'articolato normativo del Titolo IV associando a tali classi di rischio i tipi di intervento edilizi consentiti, ovvero la possibilità che tale normazione possa avvenire a livello locale nell'ambito della redazione del piano regolatore.



Si concorda quindi con la volontà di ampliare l'oggetto della normazione del Titolo IV anche alle aree a rischio idrogeologico di classe inferiore, ma si ritiene più opportuno a tal fine modificare la rubrica del Titolo IV con il riferimento più generico, per l'appunto, alle aree a rischio idrogeologico, ma far precedere all'attuale art. 48 un altro articolo che disciplini la fattispecie più generica comprendente tutte le aree a rischio e successivamente introdurre un nuovo articolo – 48bis - (anziché un comma) con il testo dell'attuale art. 48, specifico per le aree a rischio "molto elevato".

Sostanzialmente, la proposta relativa al 2° comma dell'art.48 novellato prevede che, attraverso la verifica di compatibilità richiesta ai Comuni, gli stessi Comuni individuino e perimetrino le aree a rischio idrogeologico e le caratterizzino secondo il livello di rischio ritenuto consono, sulla base di quanto contenuto in una Direttiva redatta dall'Autorità di bacino.

Si ritiene, viceversa, opportuno che i criteri e i metodi per rispondere in maniera adeguata a quanto richiesto dall'Atto di Indirizzo e Coordinamento debbano essere contenuti in un documento redatto da ciascuna Regione, sulla base di quanto previsto dal PAI e sulla base di quanto fino ad ora dettato dalle Regioni per l'adeguamento dei PRG al PAI, nella sostanza, comunque, in linea con l'Atto di Indirizzo e Coordinamento su richiamato; si ritiene cioè più opportuno mantenere in capo alle Regioni la competenza per la definizione di criteri e metodi per raccordare gli studi geologici con il quadro delle conoscenze riguardanti le aree a rischio, in linea con quanto operato finora nel processo di adeguamento dei Piani regolatori al PAI.

Pertanto:

1. Si **concorda** con la modifica apportata al titolo della rubrica del Titolo IV.
2. **Si propone, di sostituire integralmente l'art. 48 con il seguente:**

***"Disciplina delle aree a rischio idrogeologico.***

*Ai fini dell'individuazione e della disciplina di aree a rischio idrogeologico, dell'adeguamento delle aree di cui al precedente comma 1 alle classi di rischio così come definite dall'Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180", l'Autorità di bacino, in sede di adozione definitiva della presente variante di Piano, provvederà le Regioni definiscono con apposita Direttiva ad individuare i criteri e i metodi per # un miglior raccordo tra gli studi geologici di supporto all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi del precedente articolo 18, e il quadro delle conoscenze riguardanti le aree a rischio idrogeologico."*

Per maggior chiarezza si riporta di seguito il testo proposto:

***"Disciplina delle aree a rischio idrogeologico.***

*Ai fini dell'individuazione e della disciplina di aree a rischio idrogeologico, così come definite dall'Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180", le Regioni definiscono criteri e metodi per un miglior raccordo tra gli studi geologici di supporto all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi del precedente articolo 18, e il quadro delle conoscenze riguardanti le aree a rischio idrogeologico."*



3. **Si propone quindi di aggiungere un nuovo articolo 48 bis (vecchio testo art. 48), recante:**

*“Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, delimitate nella cartografia di cui all’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 del presente Piano, ricomprendono le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.I. n. 14/1999 del 20 ottobre 1999.”*

4. **Si condivide** l’integrazione prevista all’art. 49, comma 2.

5. **Si ritiene** che il comma 2 introdotto all’art. 54 debba essere sostitutivo del comma 1 vigente e non aggiunto, e che debba essere così modificato:

*“~~La perimetrazione delle~~ Le aree a rischio idrogeologico di cui all’allegato 4.1 all’elaborato 2 del presente piano potrà **possono** essere modificate con le procedure di cui all’~~precedente~~ articolo 18~~,”~~ **Per le sole aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato occorre altresì acquisire preventivo** ~~previo~~ parere vincolante rilasciato dalla competente struttura regionale ~~sulle aree a rischio elevato e molto elevato, anche sulla base di quanto definito dalle Regioni ai sensi dell’art. 48 delle indicazioni della direttiva di cui al comma 3 del precedente articolo 48.~~ Le Regioni provvedono a trasmettere le modifiche all’Autorità di Bacino, per l’aggiornamento del PAI, secondo le procedure di cui al comma 4 del già citato articolo 18.”*

Per maggior chiarezza si riporta di seguito il testo proposto:

*“Le aree a rischio idrogeologico possono essere modificate con le procedure di cui all’articolo 18. Per le sole aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato occorre altresì acquisire preventivo parere vincolante rilasciato dalla competente struttura regionale sulla base di quanto definito dalle Regioni ai sensi dell’art. 48. Le Regioni provvedono a trasmettere le modifiche all’Autorità di Bacino, per l’aggiornamento del PAI, secondo le procedure di cui al comma 4 del già citato articolo 18.”*

Il Dirigente del Settore  
Pianificazione Difesa del Suolo  
Lorenzo Masoero